



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

FINANZIARIO **Ufficio: SERVIZI INFORMATICI**

DETERMINAZIONE N. 197 **del 18-04-2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA
PER IL PERIODO 2023-2026, RINNOVABILE PER ULTERIORI
3 ANNUALITA' - CIG 97753233BB**

Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 30.07.2021 con il quale la sottoscritta dott.ssa Francesca Dalla Torre - Istruttore Direttivo - è stata nominata titolare di posizione organizzativa del Settore IV Finanziario-Tributi-Risorse Umane e Sviluppo Tecnologico, ora EQ (Elevate Qualificazioni);

Visti i seguenti atti:

- Determinazione n.167 dell'8.04.2020, di affidamento del servizio di supporto tecnico informatico alla società SIT srl per il periodo 2020-2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 14.04.2023, con la quale è stato approvato un nuovo accordo tecnico;

Premesso che:

- il Consorzio BIM PIAVE Treviso ed il Consorzio BIM PIAVE Belluno, come formalizzato con convenzione approvata giusta deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio BIM PIAVE Treviso n. 22 del 23.06.2017, a supporto dei propri Comuni consorziati, hanno dato corso a quanto previsto dalle direttive nazionali del M.I.T. e dalle strutture di controllo, riferimento ed indirizzo, quali l'AgID, nonché dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), che obbligano tutte le pubbliche amministrazioni all'erogazione di servizi ai cittadini ed alle aziende in modalità informatica per offrire servizi innovativi ed informazioni in tempo reale;
- con la medesima convenzione i due Consorzi si sono impegnati, in particolare a:
 - condividere le iniziative e i progetti comuni da realizzare nell'ambito dello sviluppo dell'Agenda Digitale;
 - rendere disponibili ad altre amministrazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente, nella logica del riuso;
 - promuovere progetti innovativi e comunque inerenti le attività oggetto della convenzione per chiedere ed usufruire di specifiche risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali- per la realizzazione di tali obiettivi e ricavare importanti economie di scala per tutti i Comuni consorziati, mantenendo livelli elevati di efficienza ed efficacia del servizio;

- il Consorzio BIM PIAVE Treviso, giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 19.02.2018, ha stabilito di affidare “*in house providing*” alla Società Informatica Territoriale srl di Belluno (di seguito denominata S.I.T. srl) le funzioni di realizzazione, direzione e coordinamento dei servizi di cui alla suddetta deliberazione n. 22/2017, affidamento rinnovato con atto del 19.02.2021;

Premesso inoltre che:

- la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta n. 557 del 05.05.2020, ha lanciato il Bando pubblico “Agire per la cittadinanza digitale” per lo sviluppo di progettualità integrate aventi come obiettivo la digitalizzazione dei processi amministrativi, in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 (Azioni 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3);

- la Provincia di Treviso, in qualità di Capofila del SAD (Soggetto Aggregatore territoriale per il Digitale, composto dalla Provincia di Treviso, dal Comune di Treviso e dal Consorzio B.I.M. Piave Treviso), è risultata affidataria del contributo relativo allo sviluppo per le azioni sopra richiamate nell’ambito digitale;

- il Comune di Casier, con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 17.06.2021, ha approvato la convenzione fra gli enti locali della Provincia di Treviso per l’attuazione del progetto “Agire per la cittadinanza digitale” e quindi fa parte del gruppo dei comuni partecipanti;

Considerato che, il Consorzio Bim Piave Treviso, che partecipa il S.A.D., mette a disposizione dei 34 Comuni soci e oltre ad altri comuni in convenzione, tutti appartenenti alla provincia di Treviso, servizi digitali ed informatici fra i quali la piattaforma del Sistema Informativo Territoriale, servizi di supporto informatico e informativo attraverso la propria Società partecipata in House Società Informatica Territoriale S.r.l. a totale capitale pubblico, con sede a Belluno;

Considerato che la stessa Società Informatica Territoriale s.r.l. gestisce in via esclusiva vari servizi informatici e digitali messi a disposizione dal Consorzio Bim Piave Treviso;

Dato atto che:

- la suddetta S.I.T. srl è partecipata unicamente da soci pubblici per il 100%, tra i quali il Consorzio BIM PIAVE Treviso;

- S.I.T. srl, a termini di Statuto, costituisce strumento organizzativo specializzato avente per oggetto esclusivo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, la produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, in quanto strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali e, in particolare: la progettazione, realizzazione, sviluppo e gestione di sistemi informativi territoriali, la fornitura di servizi di hosting e housing, nonché formazione tecnica e consulenze informatiche ed attività connesse per lo sviluppo e la gestione di progetti in materia;

- il Consorzio BIM Piave risulta iscritto all’elenco tenuto dall’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in relazione al ricorso di affidamenti diretti “in house” in favore della società partecipata S.I.T. s.r.l. di cui sopra;

- la stessa Società Informatica Territoriale, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. può eseguire servizi già offerti ai soci anche per Enti non soci, al fine di consentire maggiori economie di scala per i servizi stessi e fino ad un massimo del 20% del fatturato;

- il Comune di Casier, che non è Ente socio, ha avuto modo di confrontarsi con altri comuni soci del Consorzio Bim Piave Treviso, e ritiene che il servizio offerto tramite la partecipata Società Informatica Territoriale s.r.l., società strumentale a totale capitale pubblico, iscritta all’ANAC, per la sua specificità ed integrazione fra tutti i settori dell’Ente sia una opportunità, non avendo al suo interno figure idonee atte a garantire la gestione e lo sviluppo di idonei servizi informatici, informativi e di innovazione tecnologica come previsto dalla vigente normativa ed in generale dal Codice dell’Amministrazione Digitale;

Visto quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l'Italia Digitale - nel Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, che dà chiare indicazioni per l'adozione ed uso di accordi di collaborazione tra più enti per la gestione dei servizi informatici, l'utilizzo di soluzioni applicative "sussidiarie" adottate da altri enti che abbiano già sviluppato iniziative e progetti strategici, ovvero l'utilizzo di soluzioni "in riuso" o di servizi infrastrutturali resi disponibili da altre amministrazioni;

Visto che anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha dato più volte indicazioni in materia di aggregazione di pubbliche amministrazioni ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, nonché per l'individuazione di forme di riuso di prodotti informatici (vedasi, es. Atto segnalazione n. 7/2018);

Considerato che questo Comune si prefigge in via prioritaria il conseguimento dei seguenti obiettivi di miglioramento tecnologico da realizzare in corretto equilibrio con l'economicità di gestione:

- miglioramento dei processi aziendali di organizzazione e gestione dei servizi e razionalizzazione dell'infrastruttura informatica e delle telecomunicazioni;
- rinnovo e aggiornamento tecnologico delle dotazioni strumentali (hardware e software) in funzione delle concrete esigenze dell'ente per far fronte all'erogazione dei servizi programmati dall'Amministrazione comunale o richiesti da nuove disposizioni legislative;
- potenziamento delle reti di trasmissione dei dati;
- adeguata formazione e assistenza al personale dipendente per un uso corretto e funzionale delle dotazioni a disposizione, nonché dei dati gestiti, al fine di conseguire il rispetto da parte del personale dipendente delle regole fondamentali per un corretto ed efficace utilizzo delle dotazioni informatiche e d'ufficio;
- sicurezza degli archivi, regolare circolazione dei dati e delle informazioni e coordinamento delle attività dirette al rispetto della normativa in materia di privacy;
- adeguato livello di protezione e sicurezza dei dati mediante una competente assistenza tecnica, l'utilizzo e l'aggiornamento di sistemi di "difesa";

Tenuto conto che:

- la complessità della materia tecnica e i continui e pressanti adempimenti imposti dalla normativa europea e nazionale sulla sicurezza dei dati e sulla privacy rendono necessario, a fronte di una dotazione organica di personale dipendente che non ha conoscenze tecniche di tipo informatico, un supporto specialistico esterno continuo da parte di soggetti che, oltre a conoscere la materia informatica, abbiano una diretta ed adeguata conoscenza degli enti locali, della loro organizzazione, delle problematiche di gestione e del quadro normativo in cui devono operare, peraltro in continua evoluzione;
- con l'approvazione del PNRR durante la situazione emergenziale, sono seguiti i relativi bandi ministeriali per l'impiego delle risorse nei vari ambiti, fra cui quello digitale denominato "PaDigitale2026". La partecipazione ad iniziative con obiettivi corrispondenti ad adempimenti normativi nuovi e complessi come quelli previsti dai bandi PNRR ha reso sempre più necessario il supporto della ditta S.I.T. srl che proprio per la sua natura di società pubblica, è qualificata per la valutazione degli affidamenti delle varie attività richieste dai bandi e proposte dalle imprese presenti sul mercato che si occupano di servizi digitali, permettendo all'Ente di valutare le migliori soluzioni;

VISTO l'accordo tecnico disciplinante i rapporti tra l'Ente e la società S.I.T. srl di Belluno, le modalità di svolgimento del servizio, i contenuti dello stesso ed i costi relativi sottoscritto in data 19.02.2021;

Dato atto che:

- è demandata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti al servizio associato la determinazione dei costi del servizio che saranno sostenuti dagli associati stessi;
- il costo a carico degli enti associati attualmente è previsto, al massimo, in Euro 1,00 ad abitante, da riparametrare comunque a consuntivo, in base all'effettiva attivazione dei servizi elencati nella convenzione;
- il Consorzio BIM PIAVE Treviso, per i comuni aderenti alla convenzione definisce periodicamente i costi del servizio e al Comune di Casier vengono applicate le stesse tariffe e condizioni economiche applicate ai Comuni associati alla data odierna;
- l'elencazione dei servizi di cui all'art. 4 dell'allegato schema di accordo tecnico costituisce, attualmente, una lista completa delle prestazioni offerte dal servizio associato, rispetto alla quale questo Ente utilizzerà solo quelle strettamente di proprio interesse e, di conseguenza, i costi saranno riparametrati in base ai servizi effettivamente utilizzati; resta inteso che l'Ente potrà richiedere ulteriori servizi, non previsti nell'accordo (art. 4), che di volta in volta si rendessero necessari, andando a valutare con il S.I.T. tipologia di prestazione da erogare, modalità di erogazione e costi;
- la prestazione richiesta è altamente qualificata, ed una gestione associata in linea con gli altri comuni consorziati che utilizzano il medesimo servizio, determina per il comune di Casier importanti economie di scala, oltre alla opportunità di gestire processi e procedure strutturate nel fondamentale settore dello sviluppo dei servizi digitali;
- gli Enti locali possono procedere ad affidamento diretto di servizi ed attività strumentali a società partecipate (c.d. *"in house providing"*), a condizione che:
 - la società sia a capitale interamente pubblico ed incedibile (c.d. *"requisito della proprietà pubblica"*);
 - la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (c.d. *"requisito della prevalenza dell'attività"*);
 - l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (c.d. *"requisito del controllo analogo"*);

ed in tal senso il Consorzio Bim Piave Treviso ha affidato alla propria partecipata società in House, regolarmente iscritta all'ANAC, nel pieno rispetto dei punti soprarichiamati, l'esecuzione del Servizio Informatico Associato (S.I.A.), per i propri Enti soci e che contemporaneamente la società stessa, ai sensi del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., può svolgere servizi anche per Enti non soci, nell'ambito di una percentuale pari al massimo al 20% del proprio fatturato, determinando in tal senso economie di scala per i soci stessi;

- l'accordo risulta conveniente sia per i costi a proprio carico, sia per le positive interazioni che si possono realizzare tra più Comuni associati;

Ritenuto, pertanto di confermare quanto deliberato dalla Giunta Comunale in data 14.04.2023 e precisamente:

- di avvalersi dei servizi previsti nell'ambito del SIA, come istituito giusta deliberazione n. 35/2017 suddetta, al fine di poter utilizzare le competenze tecniche, informatiche e sistemistiche di cui non si dispone al proprio interno, i cui costi a carico dell'Ente per l'importo di 11.500 € annui oltre IVA da riparametrare a consuntivo in base alle richieste presentate;
- di affidare tale servizio per tre anni (rinnovabili di ulteriori 3 anni) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato dal Comune di Casier e dagli enti che hanno aderito al servizio associato in relazione all'esecuzione a regola d'arte del servizio, alla qualità della prestazione, alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, all'affidabilità dell'operatore economico e all'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso oltre che per

dare continuità alle attività finora realizzate e a quelle non ancora completate (supporto PNRR e in materia di telecomunicazioni);

Verificato che la spesa trova copertura sul capitolo di spesa per l'assistenza informatica che è il 30298 denominato "Assistenza informatica e manutenzione software" del Bilancio di Previsione 2023-2025 che ha adeguata disponibilità;

Riscontrato che all'interno dell'ente non sono presenti figure professionali per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle oggetto dell'affidamento del servizio e che la prestazione richiesta è temporanea e altamente qualificata;

Ravvisata l'opportunità di affidare tale servizio e di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135, con riferimento alla Centrale di Committenza Consip è stato verificando che nel sito www.acquistiinretepa.it non sono attive le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento e che, alla data dell'attuale provvedimento, non ci sono procedimenti programmati o in fase di studio per l'avvio di gare con medesimi articoli e che non sono presenti nel mercato elettronico Me.PA, offerte per prodotti analoghi a quelli del presente provvedimento;

Considerato che l'art. 32 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm., dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- le prestazioni professionali così individuate e determinate ai sensi del D.M. 17.06.2016, risultano inferiori alla soglia che consente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché di quanto definito all'art. 23, comma 12) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- l'affidamento avviene nell'ambito del 20% di servizi a Enti non soci nel rispetto D.Lgs. 175/2026 e s.m.i. per servizi già offerti ai soci;

Visto l'art.1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), convertito in Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 e la verifica del possesso da parte degli operatori economici incaricati di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento e comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamato il parere del Ministero delle Infrastrutture n. 753/2020, con il quale si precisa che "l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020 in deroga all'art. 36, comma 2, del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;

Considerato che l'esperienza con il servizio associato messo a disposizione dal Consorzio Bim Piave di Treviso, attraverso propria partecipata Società Informatica Territoriale srl di Belluno (S.I.T.) nel triennio 2020-2023 è stata assolutamente positiva, in linea con gli altri Enti soci che utilizzano detto servizio e nel periodo sono stati avviati ed in corso importanti processi di cambiamento all'interno del comune, in particolare per quanto riguarda tutta la gestione della parte hardware, software, della sicurezza informatica ed in generale nello sviluppo dei servizi digitale, anche in linea con i vigenti progetti previsti dai servizi a catalogo dei Fondi del PNRR;

Viste le sfide dei prossimi 5 anni legate ai finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) sul tema del digitale, che vedranno un fortissimo impulso alla tecnologia della gestione dei servizi digitali al cittadino, alle imprese, alla gestione in generale del dato, del metadato e degli ecosistemi aperti di gestione dei dati interni all'ente e la necessità di dare continuità al servizio informatico in corso, con tutte le conoscenze strutturali avviate e da completare;

Preso atto che alcune attività iniziate con SIT srl non sono ancora state completate quali, ad esempio, il supporto per le attività di collegamento in fibra ottica fra le sedi comunali, al fine di ottimizzare la rete telefonica e determinare i conseguenti risparmi di spesa dovuti alla razionalizzazione della telefonia, attività per le quali è richiesta una professionalità sia informatica che in telecomunicazioni, materia complessa ed in continua evoluzione, ma l'immediata prosecuzione della collaborazione con SIT srl può permettere di raggiungere velocemente i risultati prefissati;

Valutato che risulta difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche per la natura della società (partecipata pubblica) che agisce nell'interesse proprio di soci pubblici che hanno finalità di soddisfazione di bisogni collettivi;

Richiamato il nuovo codice degli appalti approvato con D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, che entrerà in vigore il 1° luglio 2023, ed in particolare l'art. 1 "principio del risultato", ed i nuovi limiti per le varie tipologie di affidamenti;

Considerato che è stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l'esecutività della presente è subordinata all'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta particolarmente conveniente l'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e tenuto conto dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, in sintonia con l'art. 192 del D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017 e s.m.i.;

Stabilito pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di precisare ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

OGGETTO: affidamento servizio supporto tecnico informatico al Comune di Casier;

PROFESSIONISTA: società S.I.T. SRL di Belluno con sede a Belluno, Via Masi Simonetti, n. 20, P.I. 01034290252;

CORRISPETTIVO: € 34.500 x 2 (oneri fiscali esclusi);

PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata;

FINE DA PERSEGUIRE: assicurare all'ente le prestazioni offerte dal servizio associato;

DURATA: il suddetto contratto avrà durata di tre anni e decorrerà dalla firma dell'accordo (metà aprile 2023 – metà aprile 2026) rinnovabili di ulteriori 3 anni;

CLAUSOLE ESSENZIALI: quelle previste nell'allegato accordo tecnico;

Dato atto che è stato acquisito, con riferimento all'acquisto in parola, il codice CIG n. 97753233BB;

Visto l'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 29 dicembre 2020 in attuazione dell'art 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 il quale prevede che le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare a favore dell'A.N. AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del medesimo provvedimento, il contributo quantificato in € 30,00 per importi a base di gara compresi tra 40.000 e 150.00 euro;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2022 di approvazione della Nota di Aggiornamento del DUP 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 27/12/2022 di approvazione del PEG finanziario 2023-2025;

Visto il combinato disposto degli artt.107 e 109 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce ai Responsabili dei Servizi gli atti di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visti:

- l'art. 183 del D.lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 33/2013;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi vigente;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2017;

Vista la Legge 13/08/2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed in particolare l'art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni nella Legge 17/12/2010 n. 217, che disciplina gli obblighi della stazione appaltante e dell'appaltatore sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

Evidenziato che in capo alla sottoscritta non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interessi;

Sulla scorta della documentazione acquisita in atti e per le motivazioni in premessa enunciate che qui si intendono integralmente riportate;

DETERMINA

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
2. di affidare a S.I.T. srl con sede a Belluno, Via Masi Simonetti 20, P.I. 01034290252, il servizio di attività di supporto tecnico per lo sviluppo e la gestione del sistema informatico, dando atto che la Società medesima presenta i requisiti evidenziati in premessa ed è dotata delle professionalità specifiche necessarie, indicativamente dalla metà di aprile 2023 alla metà di aprile 2026 (data di firma dell'accordo) rinnovabili di ulteriori 3 anni al costo di € 11.500,00 annui oltre ad oneri (regolabili a consuntivo sulla base delle richieste effettivamente presentate dall'Ente) sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste per legge;

3. di dare atto che il servizio comprende tutte le attività descritte nell' accordo tecnico allegato sub A;

4. di precisare ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 quanto segue:

OGGETTO: affidamento servizio supporto tecnico informatico al Comune di Casier;

PROFESSIONISTA: S.I.T. srl con sede a Belluno, Via Masi Simonetti 20, P.I. 01034290252;

CORRISPETTIVO: € 34.500 x 2 (oneri fiscali esclusi);

PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016;

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata;

FINE DA PERSEGUIRE: assicurare all'ente le prestazioni offerte dal servizio associato;

DURATA: il suddetto contratto avrà durata di tre anni e decorrerà dalla data della sottoscrizione (metà aprile 2023 – metà aprile 2026) rinnovabili di 3 anni;

CLAUSOLE ESSENZIALI: quelle previste nell'allegato accordo tecnico;

5. di impegnare, pertanto, a favore di S.I.T. srl, la somma complessiva di € 43.259,17 (oneri fiscali inclusi), al capitolo 30298 del bilancio di previsione 2023-2025:

Capitolo	Codice di Bilancio	Codice Siope	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2024	Codice Beneficiario
30298	01.08-1.03.02.19.001	1030219001	€ 10.522,50	€ 14.030,00	€ 14.030,00	5345

e di € 4.676,67 sull'annualità 2026;

6. di impegnare inoltre, a favore di ANAC, la somma di € 30,00, a titolo di rimborso del contributo in relazione alla presente procedura di affidamento, al capitolo 30298 del bilancio di previsione 2023-2025, sentito il Responsabile del Settore III, assegnatario della risorsa:

Capitolo	Codice di Bilancio	Codice Siope	Anno 2023	Codice Beneficiario
30303	01.11-1.03.02.16.000	1030216999	€ 30,00	5032

7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 è stato acquisito il codice C.I.G. (codice identificativo gara) come di seguito descritto: CIG n. 97753233BB;

8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet comunale:

- alla sezione "Albo pretorio on line", ai fini della pubblicità legale;
- alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1, comma 32, del D.lgs. n.190/2012;

9. di dare atto altresì che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo al responsabile dell'istruttoria, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 6-7 del D.P.R. 62/2013.

Il Responsabile del Servizio

Dalla Torre Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa